



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO III

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
SULLE L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
PER L'ANNO SCOLASTICO 2007\2008**

- **Articolo 1:** Definizione del quadro complessivo delle disponibilità.
 - 1.1 - Personale docente
 - 1.2 - Personale Educativo
 - 1.3 - Personale non docente (A.T.A.)
 - 1.3.1 - Posti di Direttore Servizi Generali e Amministrativi
- **Articolo 2:** Modalità e procedure organizzative sull'assegnazione di sede al personale da utilizzare.
 - 2.1 Personale docente
 - 2.2. Personale educativo
 - 2.3. Personale non docente (A.T.A.)
- **Articolo 3:** Presentazione delle domande.
- **Articolo 4:** Scambio di posto tra coniugi o conviventi di personale docente, educativo ed A.T.A.
- **Articolo 5:** Ulteriori Criteri.
- **Articolo 6:** Controversie e reclami.
- **Articolo 7:** Norme transitorie e finali.
- **Articolo 8:** Durata ed efficacia.

Ancona, 22 giugno 2007



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO III

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
CONCERNENTE
L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008.**

L'anno 2007, il giorno 22 del mese di Giugno, in Ancona, presso l'Ufficio Scolastico Regionale, in sede di negoziazione decentrata a livello di ufficio scolastico periferico,

T R A

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello di Ufficio Scolastico Regionale (di cui all'art. 5 lettera a del C.C.D.R. sottoscritto in data 4 giugno 2004)

E

i rappresentanti della delegazione sindacale (di cui all'art. 5 lettera b del C.C.D.R. sottoscritto in data 4 giugno 2004)

ai sensi degli articoli 4 e 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola sottoscritto in data 24 luglio 2003.

V I E N E C O N C O R D A T O

il seguente contratto collettivo decentrato concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2007/2008.

ART. 1) DEFINIZIONE DEL QUADRO COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITÀ

Nell'ambito dei principi e delle modalità e tipologie di posti definiti dal C.C.N.I. sottoscritto in data 6 giugno 2006 (richiamato dal CCNI 6.6.2007), i Dirigenti scolastici, dopo aver proceduto – finché possibile e utilizzando anche le cattedre – a ricondurre fino alla concorrenza delle 18 ore i posti di insegnamento costituiti con orario settimanale inferiore comunicano ai Centri Servizi Amministrativi le disponibilità relative.

Nel quadro complessivo delle disponibilità, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni.

Sono altresì compresi nel quadro complessivo delle disponibilità le ore relative all'insegnamento della religione cattolica da destinare alle operazioni di mobilità dei docenti I.R.C. .

Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell'organico gli spezzoni orari a prescindere dalla loro consistenza (anche inferiori a 6 ore) che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto salvo i casi previsti dall'ordinamento.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO III

Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati.

Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.

Il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, sarà predisposto per ogni provincia prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. Alle predette sarà data tempestiva informazione anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

1.1- Personale docente.

I docenti soprannumerari appartenenti alle classi di concorso in esubero saranno utilizzati su classi di concorso per le quali posseggano l'abilitazione o in classi comprese nel medesimo ambito disciplinare o per le quali comunque posseggano il titolo di studio che consenta l'accesso. L'utilizzazione di personale sprovvisto di specifica abilitazione è subordinata all'impiego dei docenti in esubero abilitati per dette classi. In caso di incollocabilità dei docenti medesimi su posti ordinari l'utilizzazione sarà effettuata (art. 5, comma 8, 4° capoverso del CCNI 6.6.2006) su posti di sostegno, subordinatamente alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze. L'utilizzazione sul sostegno potrà avvenire anche per completamento orario di cattedra parzialmente svolto su classi comuni.

I posti destinati alle operazioni di cui al presente contratto possono essere costituiti in non più di tre scuole aventi sede in non più di due comuni, tenuto conto della facile raggiungibilità.

Qualora non sussista sufficiente disponibilità di posti nella materia di titolarità o di discipline affini e/o sostegno, i soprannumerari potranno essere utilizzati sino alla concorrenza dell'orario obbligatorio di insegnamento, in attività di ampliamento dell'offerta formativa della scuola di applicazione fermo restando l'obbligo di copertura delle supplenze brevi.

Ove necessario si procede all'adozione di provvedimenti di messa a disposizione su singole scuole individuate secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 7 del C.C.N.I. 6.6.2006 per l'ampliamento dell'offerta formativa sempre fermo restando l'obbligo di assicurare la copertura delle supplenze brevi. Anche i docenti destinatari dei provvedimenti di messa a disposizione saranno prioritariamente utilizzati entro il limite di tre scuole aventi sede in non più di due comuni, tenuto conto della facile raggiungibilità.

1.2 – Personale educativo

Per le utilizzazioni del personale educativo saranno utilizzati i seguenti posti:

- a) posti eventualmente disponibili in ciascuna istituzione educativa
- b) tutti i posti disponibili per mancanza di personale titolare assente a seguito di disposizioni previste dall'attuale normativa.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO III

Qualora presso le istituzioni educative esistano posti di organico disponibili, determinati dalla semiconvittualità, le operazioni di utilizzazione finalizzate alla copertura di detti posti saranno disposte nei confronti di tutto il personale educativo prescindendo dal genere di appartenenza (maschile – femminile) fermo restando quanto previsto dall'art. 4ter del D.L. 3.7.2001 n. 255 convertito con modificazioni dalla Legge 20.8.2001 n. 333, alla cui stregua "... La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile..".

1.3. - Personale non docente (A.T.A.)

Per le utilizzazioni del personale non docente saranno utilizzati i seguenti posti:

- a) tutti i posti disponibili in organico;
- b) tutti i posti disponibili per mancanza di personale titolare assente a seguito di disposizioni previste dall'attuale normativa (nonché quelli disponibili per concessione di part-time)

1.3.1 – Posti di Direttore Servizi Generali e Amministrativi

La copertura dei posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, avverrà:

- **sui posti vacanti** dopo i movimenti e rimasti tali dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, mediante l'utilizzo (da parte dei Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Regione) "*delle graduatorie permanenti*" ex art. 55 c.3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 24.7.2003.
- **sui posti solo disponibili** dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria e **su quelli vacanti rimasti eventualmente inoptati** dopo le operazioni di cui sopra, mediante il conferimento (da parte del Dirigente Scolastico) degli incarichi ex art. 47 lett. b e art. 55 c. 2 del C.C.N.L. sottoscritto in data 24.7.2003.

Qualora non sia stato possibile provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili e di tutti i posti solo disponibili, si procede - da parte dei Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della regione - mediante "*provvedimenti di utilizzazione in funzioni superiori*" di personale appartenente al profilo di responsabile amministrativo e assistente amministrativo, titolari a tempo indeterminato presso altra istituzione scolastica. A tal fine, gli interessati, potranno produrre apposita istanza al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente, non oltre il **14 luglio 2007**, dichiarando il possesso dei titoli sottoindicati:

- 1** - titoli culturali che consentono l'accesso al profilo di D.S.G.A. previsti dalla Tabella B allegata al C.C.N.L. di comparto sottoscritto in data 24 luglio 2004;
- 2** - numero di anni, mesi e frazioni di mese superiori a 15 giorni di servizio, in cui è stata svolta la funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (servizio dall'1.9.2000);
- 3** - numero di anni, mesi e frazioni di mese superiori a 15 giorni di servizio (anche a tempo determinato) nelle pregresse qualifiche di Segretario, Coordinatore Amministrativo e Responsabile Amministrativo (servizio fino al 31.8.2000);
- 4** - inclusione nelle graduatorie dei:

4.1. concorsi riservati per esami (passaggio alla qualifica funzionale superiore ex art. 557, comma 1, del D.L.vo 297/94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124);



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO III

4.2. concorsi per titoli ed esami (ex art. 552, comma 1, del D.L.vo 297/94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124);

4.3. Concorsi per soli titoli, trasformate in graduatorie permanenti (comma 1 art. 533 del D.L.vo 297/94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124).

5 – diploma di laurea diverso da quello specifico, previsto per l'accesso al profilo di D.S.G.A.

In questa fase, ai soli fini della scelta della sede, riservata ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, verrà confermata, se richiesta, la stessa scuola di servizio dell'a.s. 2005/2006.

I "provvedimenti di utilizzazione in funzioni superiori" non potranno essere adottati nei confronti del personale che ha rifiutato analogo incarico, conferito dal Dirigente scolastico, nella propria scuola, ex art. 47 del C.C.CN.L. 24.7.2003.

Per l'adozione dei "provvedimenti di utilizzazione in funzioni superiori", i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della regione faranno ricorso, **prioritariamente**, al personale provvisto dei titoli di cultura sub 1, graduato con il punteggio derivante dalla applicazione della successiva Tabella di valutazione.

Qualora residuino ulteriori posti o più aspiranti concorrano al medesimo posto si farà ricorso al punteggio derivante dalla applicazione della successiva Tabella di valutazione. A parità di punteggio si terrà conto della maggiore anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza (compreso il servizio pre ruolo) e, in ulteriore subordine, della minore età anagrafica.

TABELLA di valutazione dei titoli per l'assegnazione della funzione di D.S.G.A.		
LETTERA	PUNTI	TIPOLOGIA TITOLO
A	Punti 2 Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni	Servizio nella funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (servizio dall'1.9.2000).
B	Punti 0,20 Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni	Servizio (anche a tempo determinato) nelle pregresse qualifiche di Segretario, Coordinatore Amministrativo e Responsabile Amministrativo (servizio fino al 31.8.2000). (*)
C	Punti 12 Per ogni titolo fino ad un massimo di punti 24 (max due titoli su tre)	Per ogni inclusione nelle graduatorie dei: concorsi riservati per esami (passaggio alla qualifica funzionale superiore ex art. 557, comma 1, del D.L.vo 297/94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124); concorsi per titoli ed esami (ex art. 552, comma 1, del D.L.vo 297/94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124); Concorsi per soli titoli , trasformate in graduatorie permanenti (comma 1 art. 533 del D.L.vo 297/94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124).
D	Punti 1	per il possesso di un diploma di laurea diverso da quello previsto per l'accesso al profilo di D.S.G.A.

(*) si valuta il servizio prestato esclusivamente in scuole statali, anche alle dipendenze dell'Ente Locale.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO III

ART. 2) MODALITÀ E PROCEDURE ORGANIZZATIVE SULL'ASSEGNAZIONE DI SEDE AL PERSONALE DA UTILIZZARE.

Nell'effettuazione delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali si atterranno alle disposizioni previste dal C.C.N.I. 6.6.2006 (richiamato dal C.C.N.I. sottoscritto il 6.6.2007) fatto salvo l'intervento di modifiche apportate dalla Legge o dalla Contrattazione Collettiva Nazionale.

Ai fini dell'assegnazione della sede, il personale interessato alle operazioni di utilizzazione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria, educativo e A.T.A., potrà essere convocato tramite le scuole di servizio del corrente anno scolastico.

2.1 Personale docente

Il personale docente soprannumerario sarà utilizzato prioritariamente nella classe di concorso di appartenenza e successivamente in altre classi di concorso e/o sul sostegno ancorchè privo di titolo. La sopravvenienza di una disponibilità oraria sufficiente per la costituzione della cattedra nella scuola di precedente titolarità fa rientrare il docente nella predetta. La modifica della composizione della cattedra non comporterà riaggregazione dello spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

2.2. Personale educativo

Qualora il personale da utilizzare ecceda la disponibilità accertata, sarà prevista:

- l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo
- l'utilizzazione presso i C.S.A., ai sensi dell'art.73 della Legge n.270/82.

2.3. Personale non docente (A.T.A.)

Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare eccedano la disponibilità accertata, il quadro complessivo potrà essere integrato dalle disponibilità previste dall'art. 13, comma 1 (da lettera "A" a lettera "F") del C.C.N.I. 6.06.2006 (richiamato dal C.C.N.I. sottoscritto il 6.6.2007).

ART. 3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tutto il personale scolastico interessato, potrà presentare domanda di utilizzo e assegnazione provvisoria – anche senza l'uso dei modelli allegati alla nota ministeriale prot. n. 11927 dell'8.6.2007 (che accompagna il C.C.N.I 16.6.2007) - nel termine del:

25 giugno 2007 – Personale docente ed educativo

25 giugno 2007 – Personale docente I.R.C.

2 luglio 2007 – Personale non docente.

Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate dalle operazioni di mobilità, verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, nei 5 giorni successivi dalla data di comunicazione delle rettifiche stesse.

ART. 4) SCAMBIO DI POSTO TRA CONIUGI O CONVIVENTI DI PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

A conclusione di tutte le operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria, potranno essere disposti eventuali scambi di posto tra coniugi o conviventi, alla condizione che ambedue appartengano alla stessa classe di concorso o posto per il personale docente ed educativo o allo stesso profilo e qualifica per il personale A.T.A..



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO III

Tale scambio può essere disposto all'interno dello stesso comune e provincia. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra i posti di due diverse province le domande, congruamente documentate, vanno presentate entro il **14 luglio 2007** ad entrambi gli Uffici scolastici Provinciali interessati che le esamineranno di concerto. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale viene disposto. Nella domanda gli interessati dovranno indicare la rispettiva posizione di ruolo e il posto cui sono assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare la sede.

Ai fini della certificazione dello stato di coniugati in sostituzione delle certificazioni anagrafiche, è ammessa la dichiarazione personale ai sensi della normativa vigente.

La stabilità della convivenza deve comunque essere comprovata con certificazione anagrafica e non deve essere inferiore ad un anno. Le domande debbono essere sottoscritte da entrambi i coniugi.

ART. 5) ULTERIORI CRITERI.

L'Ufficio Scolastico Provinciale pubblica all'Albo dell'Ufficio il risultato delle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria prima di dar corso alle corrispondenti operazioni di conferimento delle supplenze.

ART. 6) CONTROVERSIE E RECLAMI

Qualora in sede di applicazione del presente contratto insorgano delle controversie le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto, secondo le procedure descritte all'art. 2 del C.C.N.L. sottoscritto in data 24.7.2003. Per quello che concerne i reclami e le controversie individuali si applicano le norme contenute nel contratto collettivo decentrato nazionale concordato in data 6 giugno 2006 (richiamato dal C.C.N.I. sottoscritto il 6.6.2007).

ART. 7) NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente contratto sarà divulgato - a cura degli UU.SS.PP. - a tutte le istituzioni scolastiche, della regione, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme del C.C.N.I. sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2006/2007, sottoscritto in data 6 giugno 2006 (richiamato dal C.C.N.I. sottoscritto il 6.6.2007).

ART. 8) DURATA ED EFFICACIA

A norma dell'art. 48, comma 3 del D.L.vo 165/2001 si dichiara che il presente accordo non comporta neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate alla Direzione Regionale per le Marche.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali ed ha validità per l'a.s. 2007\2008 fatto salvo l'intervento di modifiche apportate dalla Legge o dalla Contrattazione Collettiva Nazionale.

Letto e sottoscritto in data 22 giugno 2007



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

UFFICIO III

Per la delegazione di parte pubblica:

- dr. **Michele De Gregorio** (Direttore Generale)
- dr. **Romualdo Discenza** (Dirigente Amministrativo) firmato
- dr. **Andrea Ferri** (Dirigente Amministrativo) firmato
- dr. **Franco Marini** (Dirigente Amministrativo) firmato
- dr. **Leonardo Marini** (Dirigente Amministrativo) firmato
- dr. **Anna Maria Nardiello** (Dirigente Amministrativo) firmato
- dr. **Nicola Sabatino** (Direttore Amministrativo) firmato

Per la delegazione di parte sindacale:

- **Anna Marinari** (F.L.C. - C.G.I.L.) firmato
- **Francesca Conti** (C.I.S.L. Scuola) firmato
- **Rita De Dominicis** (U.I.L. Scuola) firmato
- **Paola Martano** (S.N.A.L.S. Scuola) firmato
- **Giuseppe Fanesi** (G.I.L.D.A.-UNAMS)